

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 marzo 2014, n. 155

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 NOVEMBRE 2007, N.143) ⁽¹⁾

Bollettino Ufficiale n. 102 del 4 aprile 2014

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 (Prima seduta dell'Assemblea legislativa - Presidenza provvisoria)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 28 novembre 2007, n. 143, sono aggiunti i seguenti:

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento interno è aggiunto il seguente:

Art. 3

Modifiche all'articolo 8 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni assembleari)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento interno è aggiunto il seguente:

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 19 (Verifica e valutazione dell'attuazione del programma di governo)

1. L'articolo 19 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 22 (Iscrizione di proposte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa)

1. L'articolo 22 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 23 (Utilizzazione del mezzo informatico)

1. L'articolo 23 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

Art. 7

Modifiche all'articolo 24 (Assegnazione alle commissioni assembleari - Pareri)

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento interno sono soppresse le parole "che, per competenza, sono tenute a svolgere la discussione e ad esprimere pareri da inviare alla commissione referente".

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 27 (Verbalizzazione e pubblicità dei lavori delle commissioni assembleari)

1. L'articolo 27 del regolamento interno è sostituito dal seguente:

Art. 9

Modifiche all'articolo 30 (Il relatore del progetto di legge)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 la parola "consigliere" è sostituita dalla parola "commissario".
2. Al comma 3 dell'articolo 30 dopo le parole "primo firmatario del progetto di legge" sono aggiunte le parole "purché componente della commissione referente".

Art. 10

Modifiche all'articolo 36 (Esame dei bilanci)

1. Il comma 2 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 3 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
3. Il comma 4 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

Art. 11

Modifica all'articolo 39 (Funzioni di vigilanza delle commissioni)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 39 dopo le parole "aziende dipendenti" sono aggiunte le parole "o partecipate".

Art. 12

Modifica all'articolo 41 (Attività d'informazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni)

1. Al comma 4, primo periodo, le parole "anche avvalendosi" sono sostituite dalle parole: "avvalendosi prioritariamente, al fine di ridurre l'utilizzo del supporto cartaceo e dei relativi costi".

Art. 13

Modifica all'articolo 50 (Controllo sull'attuazione delle leggi)

1. Al comma 6, primo periodo, sono soppresse le parole "In mancanza di clausole valutative,".

Art. 14

Modifica all'articolo 58 (Riunioni congiunte del CAL e dell'Assemblea legislativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 58 le parole "si riuniscono annualmente" sono sostituite con "si possono riunire".

Art. 15

Modifica all'articolo 63 (Convocazione dell'Assemblea legislativa)

1. Il comma 1 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

Art. 16

Modifica all'articolo 66 (Pubblicità delle sedute dell'Assemblea legislativa)

1. Il comma 1 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:

Art. 17

Modifiche all'articolo 67 (Resoconto integrale e processo verbale)

1. Il comma 1 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 5 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 73 (Divieto di parlare due volte nella stessa discussione)

1. L'art. 73 è sostituito dal seguente:

Art. 19

Modifica all'articolo 75 (Inversione dell'ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto)

1. Il comma 1 dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 3 dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:

Art. 20

Sostituzione dell'articolo 76 (Comunicazioni all'Assemblea della Giunta e delle commissioni)

1. L'articolo 76 è sostituito dal seguente:

Art. 21

Modifica all'articolo 79 (Dichiarazioni di voto)

1. Il comma 1 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:
2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:

Art. 22

Modifica all'articolo 91 (Discussione generale in Aula)

1. Il comma 2 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente:

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 99 (Sessione esclusiva di bilancio)

1. L'articolo 99 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

Art. 24

Modifica all'articolo 100 (Esame di proposte di legge da presentare alle Camere o di atti amministrativi)

1. Il comma 1 dell'articolo 100 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

Art. 25

Sostituzione dell'articolo 104 (Presentazione di mozioni - Data di discussione)

1. L'articolo 104 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

Art. 26

Sostituzione dell'articolo 105 (Discussione congiunta di più mozioni)

1. L'articolo 105 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

Art. 27

Sostituzione dell'articolo 106 (Esame delle mozioni)

1. L'articolo 106 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

Art. 28

Modifica all'articolo 111 (Censura al singolo assessore)

1. Al comma 1 dell'articolo 111, dopo la parola "presentate" sono inserite le parole "con apposita mozione".

Art. 29

Modifiche all'articolo 114 (Interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula)

1. Al comma 1, dopo le parole "d'interesse regionale." è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i gruppi formati da almeno dieci consiglieri possono essere svolte due interrogazioni."
2. Al comma 3 il primo periodo è così modificato: "Nel caso in cui le richieste per gruppo siano più di quelle consentite dal comma 1, il Presidente tiene conto dell'ordine di presentazione o dell'intesa raggiunta tra i presentatori di ogni gruppo comunicata entro le ore dodici del giorno precedente."

Art. 30

Modifica all'articolo 119 (Diritto di accesso)

1. Il comma 1 dell'articolo 119 è sostituito dal seguente:

Art. 31

Abrogazioni

1. Sono abrogati i commi 5, 8 e 9 dell'articolo 29, gli articoli 52 e 107.
2. Agli articoli 39, comma 12, 71, comma 1, lettera b), 103, commi 2 e 4, 109, commi 1, 2 e 3 e alla rubrica, è soppressa la parola "mozioni".

Note

1. La presente deliberazione, approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 25 marzo 2014, è stata adottata con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 aprile 2014, n. 1.